



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 maggio 2012 Prot. 3005/AP/dr

Circolare 26/2012

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni sindacali di Categoria

LORO SEDI

e, p.c.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale Ufficio III

alla cortese attenzione della dott.ssa Edvige Mastantuono

e-mail: edvige.mastantuono@istruzione.it

Oggetto: DL n. 1/2012 – condizione di accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale - Applicabilità durata del tirocinio di 18 mesi – interpretazione estensiva ordinanza MIUR sessione 2012 – applicabilità.

In risposta ad un quesito rivolto dal Consiglio Nazionale Forense, il Ministero della Giustizia ha redatto un parere, nel quale afferma l'irretroattività della durata del tirocinio di diciotto mesi, stabilita dal DL n. 1/2012, ai praticanti iscritti nel Registro del Praticantato in data antecedente il 24 gennaio 2012.

Orbene, al fine di evitare interpretazioni difformi sul territorio nazionale, si precisa che il Ministero dell'Istruzione e dell'Università ha già provveduto ad interpretare estensivamente la norma contenuta nel DL n. 1/2012, relativamente alla riduzione del tirocinio a diciotto mesi, confermando l'applicabilità del nuovo principio a tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di Stato per la sessione 2012, indipendentemente dall'epoca in cui si siano iscritti nel Registro dei Praticanti.

Tale condizione di ammissione è stata ritualmente introdotta con l'ordinanza ministeriale, che indice gli esami di Stato per l'anno 2012 ai fini dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, alla quale tutti i Collegi devono necessariamente prestare osservanza.

Pertanto, ad evitare ogni equivoco di sorta, l'occasione è propizia per confermare che i Collegi hanno legittimamente operato in ottemperanza alle disposizioni di principio ed alle modalità operative, indicate dal MIUR con l'ordinanza ministeriale in parola, e, quindi, alcuna illegittimità può essere contestata all'operato dei Collegi territoriali.

Si tenga conto, altresì, che la nota di risposta del Ministero della Giustizia, che si esprime su una richiesta di parere, benchè autorevole, non conserva efficacia vincolante *erga omnes*, anche considerando che l'interpretazione in via restrittiva della norma innovativa della disciplina sul tirocinio pro-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 maggio 2012 Prot. 3005/AP/dr

Circolare 26/2012

fessionale, operata dal Ministero della Giustizia, è stata preceduta da una lettura in senso contrario dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contenuta nell'ordinanza ministeriale che indice gli esami di Stato per la sessione 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, vincolante dalla stessa data per tutti i destinatari ivi indicati.

Con la speranza di aver chiarito qualsiasi dubbio in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)